



# MN TAX & LEGAL

## NEWSLETTER 17/2021 DEL 26 APRILE 2021:

- LIBERA TRASFERIBILITÀ DEL DIRITTO DI OPZIONE IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE E VIZI DELLA DELIBERAZIONE NELLE S.R.L.
- CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA COMPLIANCE, PUBBLICATA LA NORMA ISO 37301:2021
- DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI E SOSTENIBILITÀ, IL RAPPORTO DI ASSONIME
- TRUST, NIENTE TASSA SE I BENI TORNANO AL DISPONENTE



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 26 aprile 2021

---

### DIRITTO SOCIETARIO

#### LIBERA TRASFERIBILITÀ DEL DIRITTO DI OPZIONE IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE E VIZI DELLA DELIBERAZIONE NELLE S.R.L.

In materia di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti nelle società a responsabilità limitata, l'art. 2481-bis, comma 1, c.c. prevede che, da un lato, *“in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute”* e, dall'altro, nel caso in cui le quote di nuova emissione siano offerte a terzi, i soci che non abbiano concorso alla deliberazione possono recedere. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito (Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9460) che *“non è dato di ravvisare, in linea di principio, ragioni che ostino alla configurabilità della trasferibilità del diritto di opzione del singolo socio”*. La Cassazione aggiunge, inoltre, che *“il trasferimento del diritto di opzione può allora ritenersi precluso solo in presenza di una regolamentazione statutaria che sia direttamente o indirettamente incompatibile con esso”*. Inoltre, se lo statuto dovesse effettivamente presentare una simile prescrizione, ma limitatamente al solo trasferimento delle quote e non anche del diritto di opzione, *“risulterebbe incongruo ammettere la trasferibilità del diritto di opzione delle quote di aumento del capitale sociale quando la norma statutaria impedisce la cessione della partecipazione societaria”* in quanto, diversamente, *“la libera trasferibilità del diritto di opzione condurrebbe a un risultato che il contratto sociale ha vietato e non può conseguentemente ritenersi ammessa”*. Per quanto riguarda i possibili vizi della deliberazione di aumento del capitale, la pronuncia in oggetto ha confermato che, nel caso in cui la deliberazione stessa *“sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità”*.

[Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9460](#)

#### CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA COMPLIANCE, PUBBLICATA LA NORMA ISO 37301:2021

È stata recentemente pubblicata la nuova norma ISO 37301:2021, recante *“Compliance management systems - Requirements with guidance for use”*, applicabile alle imprese pubbliche e private, che contiene indicazioni



## MN TAX & LEGAL

puntuali riguardo ai requisiti necessari per la progettazione, stabilizzazione e mantenimento di un sistema di gestione della compliance per il controllo dei rischi.

### **DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI E SOSTENIBILITÀ, IL RAPPORTO DI ASSONIME**

L'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (ASSONIME) ha recentemente pubblicato un rapporto dal titolo “*Doveri degli amministratori e sostenibilità*” che parte dall'assunto per cui

*“L'emergere di forti criticità ambientali e sociali, di natura globale e dalla forte dinamica evolutiva, spinge le imprese ad assumere una maggiore responsabilità nella riduzione degli impatti negativi della loro attività sul contesto ambientale e sociale, ma anche nell'apportare un contributo positivo al suo miglioramento”.*

Coerentemente con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, i risultati dell'analisi condotta hanno evidenziato come le grandi società quotate italiane stiano sviluppando una crescente attenzione ai rischi ambientali e sociali.

Questa evoluzione, peraltro allineata anche con le grandi imprese quotate in Francia e nel Regno Unito, contribuisce a responsabilizzare i consigli di amministrazione che stanno progressivamente integrando i fattori ambientali e sociali anche nelle proprie strategie di crescita e di profittabilità dell'impresa nel lungo termine, con un impatto anche sui contenuti delle politiche di remunerazione degli amministratori. Ciò posto, il Rapporto esamina i seguenti tre aspetti: (i) l'evoluzione normativa internazionale, europea e dei principali ordinamenti nazionali europei al fine di delineare le linee di tendenza che il tema della sostenibilità sta assumendo; (ii) l'esperienza pratica delle maggiori imprese italiane nell'implementare i profili di sostenibilità nella propria attività; e (iii) gli strumenti di *policy* con cui fornire un adeguato sostegno giuridico agli amministratori nel perseguire l'interesse a lungo termine dell'impresa e tener conto anche degli interessi degli *stakeholders* rilevanti.

Il Rapporto è altresì arricchito da alcune schede di approfondimento.

[ASSONIME - Doveri degli Amministratori e sostenibilità](#)

---

## **DIRITTO TRIBUTARIO**

### **TRUST, NIENTE TASSA SE I BENI TORNANO AL DISPONENTE**



## MN TAX & LEGAL

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi (Cass., 30 marzo 2021, n. 8719) in tema di tassazione delle movimentazioni patrimoniali ai trust. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i beneficiari hanno rinunciato alla loro posizione, con l'effetto che la proprietà dei beni vincolati in trust (cui era stata dichiarata applicabile la legge di Jersey) è ritornata al disponente, sulla base di quanto disposto dall'atto di trust, ma anche ai sensi dell'art. 42 della legge di Jersey, che prescrive la restituzione al disponente del patrimonio del trust nel caso in cui manchino i beneficiari. Secondo la Cassazione, in questo caso, viene meno *“la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendovi allora più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo”*, in quanto la restituzione del patrimonio sarebbe un *“effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi”*. Secondo un orientamento costante, infatti, i beni vincolati in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente e con il fine specifico di restare separati dal restante patrimonio del trustee. Ciò avviene intestando formalmente i beni al trustee e attribuendo allo stesso i poteri necessari a perseguire lo scopo. I beni, quindi, vengono sottoposti al vincolo del trust con un atto *“funzionale e prodromico al successivo trasferimento a favore dei beneficiari”*, per cui il trasferimento dei beni al trustee ha *“natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva”*. Poiché *“il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario”*, all'atto di dotazione del trust *“non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale”*, ossia non soltanto in relazione all'imposta di donazione, ma anche alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di beni immobili. La Corte di Cassazione, infine, riconosce che l'apposizione del vincolo del trust e la conseguente separazione dei beni vincolari rispetto al suo patrimonio, rappresenti un'utilità per il disponente, la quale tuttavia sia *“una utilità che non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, bensì soltanto – se e quando il trust abbia compimento- in capo al beneficiario finale.*

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.



MN TAX & LEGAL

MN TAX & LEGAL

Via del Vecchio Politecnico 7 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 36723404 - Fax +39 02 36723429  
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962